



# Comunità Alto Garda e Ledro

Riva del Garda (TN)

---

DETERMINAZIONE N. 152 DEL REGISTRO GENERALE

---

ASSUNTA IL GIORNO: 14.03.2023

DA

UFFICIO: **SOCIO ASSISTENZIALE**  
SERVIZIO: **SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO**  
CENTRO DI COSTO: **UFFICIO SOCIO-ASSISTENZIALE**

RSA

OGGETTO: Servizio Socio Assistenziale - L.P. 13/2007 art. 34 – Inserimento presso centro residenziale per disabili.

## **LA RESPONSABILE DI RISULTATO**

Richiamate, al fine dell'adozione del presente provvedimento:

- le Leggi Provinciali:

- n. 3/2006 "Norme in materia di governo dell'autonomia in Trentino";
- n. 13/2007: "Politiche Sociali nella provincia di Trento";
- n. 16/2010: "Tutela della salute in provincia di Trento";
- n. 18/2021: "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023";
- n. 7/2022: "Riforma delle comunità: modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 Norme in materia di governo dell'autonomia in trentino, e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022";

- le deliberazioni della Giunta Provinciale:

- n. 2422 di data 09.10.2009 e n. 2879 di data 27.11.2009 "Approvazione delle determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio assistenziali delegate ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14" per gli anni 2009/2010;
- n. 911 di data 28.05.2021: "Legge provinciale sulle Politiche sociali, art. 10. Aggiornamento del primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e modifica della deliberazione n. 2353 del 28 dicembre 2017;
- n. 395 di data 18.03.2022, "L.P. 16/2010 Tutela della salute in provincia di Trento, art. 21. Servizi socio-sanitari nell'ambito delle aree disabilità e riabilitazione, salute mentale, materno infantile ed età evolutiva, dipendenze: direttive 2022";

Considerato inoltre quanto segue:

La Legge n. 328/2000: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", art. 6, comma 4 "Funzioni dei comuni", stabilisce che "4. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica".

Il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 31.07.2002, tra Provincia Autonoma di Trento, Consorzio dei Comuni Trentini e Conferenza dei Presidenti dei Comprensori, per la copertura degli oneri relativi alle strutture residenziali per le persone con handicap e di concorso alla spesa da parte degli assistiti, introduce significative facilitazioni a favore dei soggetti portatori di handicap e dei Comuni.

Nello specifico viene stabilito che, a decorrere dal 01.01.2003, la PAT assume a carico del fondo socio-sanitario l'80% (in precedenza 60%) della retta dei soggetti in situazione di handicap collocati presso le strutture residenziali speciali provinciali ed extra-provinciali. A carico dell'assistito il rimanente 20% (in precedenza 40%). Inoltre stabilisce che il Comune, già domicilio di soccorso, può delegare alla Comunità quale ente gestore, previa stipula di apposita convenzione i cui contenuti necessari sono stati individuati con il medesimo protocollo e con il regolamento redatto ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 13/1993, la riscossione dei crediti per il 20% delle spese di ricovero a carico dell'assistito (è da evidenziare che le disposizioni precedentemente in vigore, prevedevano una suddivisione della spesa per la copertura rette pari al 60% a carico PAT e per il 40% direttamente a carico del Comune domicilio di soccorso, salvo rivalsa).

L'80% della spesa viene fatturato dai centri residenziali per disabili direttamente all'A.P.S.S.; il rimanente 20% alla Comunità che anticipa il dovuto e provvede al recupero sugli obbligati (persona assistita od in via sussidiaria comune domicilio di soccorso).

Per facilitare i Comuni, l'anticipo della quota parte pari al 20% e le procedure amministrativo contabili per il calcolo e recupero degli importi sono gestite dalla Comunità.

Il medesimo protocollo stabilisce che i comuni per potere usufruire di tali agevolazioni (quota parte di spesa ridotta al 20% e gestione delle pratiche a mezzo della Comunità) debbano sottoscrivere l'apposita convenzione tipo (prescritta dall'art. 2 comma 3 del protocollo citato).

Con deliberazione G.P. Trento n. 2763 del 08.11.2002 viene disposta "Attuazione del protocollo d'intesa tra la Provincia, il Consorzio dei Comuni Trentini e la Conferenza dei Presidenti dei Comprensori sui criteri di copertura degli oneri relativi alle strutture residenziali per le persone con handicap e di concorso alla spesa da parte degli assistiti, sottoscritto in data 31 luglio 2002" (qualora il singolo Comune non aderisca alle prescrizioni, approvando e sottoscrivendo la convenzione necessaria, restano per esso salve le disposizioni precedentemente in vigore).

Il "Regolamento redatto ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 13/1993 per la disciplina degli interventi di natura economica a favore dei soggetti portatori di handicap e dei relativi familiari e compartecipazione alle spese di ricovero e cura degli assistiti in istituti specializzati, ai sensi dell'art.6 comma 4 della L. 328/00", specifica nel dettaglio all'art. 4) i criteri di recupero presso il soggetto assistito (il calcolo del reddito di riferimento nel caso specifico deve essere fatto con riferimento al solo assistito e non al nucleo familiare e deve essere lasciata la disponibilità economica per le minime necessità, attualmente pari d € 183,00/mese).

Le convenzioni sottoscritte tra Comunità e comuni ai sensi della deliberazione provinciale n. 2763/2002 e protocollo d'intesa 31.07.2002 sottoscritto dalla PAT, Consorzio dei Comuni Trentini e Conferenza dei Presidenti dei Comprensori, delegano alla Comunità esclusivamente la "procedure di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate per disabili".

La deliberazione della Giunta Provinciale n. 395 di data 18.03.2022, "L.P. 16/2010 Tutela della salute in provincia di Trento, art. 21. Servizi socio-sanitari nell'ambito delle aree disabilità e riabilitazione, salute mentale, materno infantile ed età evolutiva, dipendenze: direttive 2022"; stabilisce le tariffe da corrispondere ai centri residenziali per disabili nell'anno 2022. Per il Centro Residenziale "Casa Serena" gestita da Anffas Trentino Onlus, la tariffa giornaliera risulta in € 261,81 di cui € 219,65 a carico dell'APSS ed € 42,16 (pari al 20%) a carico dell'assistito e/o del Comune di precedente residenza - in via sussidiaria per "domicilio di soccorso".

Con deliberazione della Giunta della Comunità n. 151 di data 20.08.2013, ad oggetto "L.P. 14/1991 - L.P. 13/2007 - Delega alla Comunità Alto Garda e Ledro della procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico di soggetti disabili", è stato approvato lo schema di convenzione vigente, poi trasmesso ed approvato dai singoli Comuni con rispettiva propria deliberazione.

La convenzione vigente con il Comune di Arco (approvata con deliberazione della relativa Giunta comunale n. 48 del 30.08.2013), disciplina conformemente la procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico di soggetti disabili, demandando alla Comunità tutte le attività materiali e amministrative connesse al recupero presso l'assistito dei crediti per le spese di ricovero, ed in via sussidiaria dal Comune. Tale convenzione presenta i contenuti vincolanti come stabiliti dalle disposizioni provinciali vigenti, con particolare riferimento all'art. 4 "Intervento del comune - criteri di recupero" del regolamento.

La medesima convenzione all'art. 3) - RAPPORTI FINANZIARI - conferma che la Comunità anticiperà all'istituto di ricovero e cura tutti gli oneri relativi all'assistito, secondo la di seguito precisata ripartizione: a) l'80% della spesa verrà coperta dal Fondo Socio Sanitario della Provincia Autonoma di Trento; b) il residuo 20% verrà anticipato dall'ente gestore per conto dell'obbligato e presso di lui recuperato, secondo i criteri previsti dall'allegato regolamento; c) qualora la Comunità non possa recuperare in capo all'assistito, per insufficiente disponibilità, l'intero onere di competenza (20%), lo stesso addebiterà in via sussidiaria al Comune già domicilio di soccorso l'importo non riscosso" (tale convenzione regolarmente sottoscritta costituisce obbligo contrattuale anche gli effetti civilistici).

Accertata ora l'urgente necessità di procedere all'inserimento residenziale di un disabile presso la struttura residenziale di tipo istituzionale "Casa Serena" gestita da Anffas Trentino Onlus, a tal fine si richiama quanto segue:

- la convenzione stipulata con il Comune di Arco per la delega alla Comunità Alto Garda e Ledro della procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico di soggetti disabili, conservata agli atti, con particolare riferimento all'art. 3 - Rapporti finanziari;
- il verbale dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare - U.V.M. di data 24.08.2022, con il quale è emerso lo stato di bisogno e non autosufficienza del disabile e si è ritenuto idoneo per l'inserimento in regime residenziale presso l'Istituto per disabili "Casa Serena" gestita da Anffas Trentino Onlus;
- la domanda prot. n. 2020/22.8.4 di data 20.02.2023, presentata dalla madre del disabile indicato nell'elenco allegato al presente provvedimento, conservata agli atti;
- l'impegno, come da dichiarazione conservata agli atti, prot. n. 2075/22.8.4 di data 22.02.2023, da parte della madre del disabile, ad accettare tutti i criteri previsti dalla convenzione in atto tra la Comunità ed il Comune di Arco, relativa alla delega della procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap, fornendo tutti i dati relativi al reddito e al patrimonio relativi all'anno 2019 del disabile, per consentire a questa Amministrazione la quantificazione della quota di compartecipazione finanziaria in carico all'utente stesso;
- la lettera trasmessa al Comune di Arco prot. C.tà n. 2000/22.8.4 di data 20.02.2023 per comunicazione della necessità d'inserimento e della quota mensile di compartecipazione posta a diretto carico comunale (al netto dell'importo addebitato al soggetto disabile calcolata come per legge);
- la determinazione del Comune di Arco n. 16 di data 206.03.2023 avente ad oggetto: "Disciplina degli interventi di natura economica a favore di soggetti disabili inseriti in strutture residenziali di tipo istituzionale. Convenzione delega dd. 3.08.2013 con Comunità Alto Garda e Ledro - art. 3 - Assunzione onere ricovero matr. 07 e contestuale aggiornamento. Regularizzare, ai sensi dell'art. 200 del Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2.", con la quale autorizza la compartecipazione economica a favore dell'utente specificato in allegato;
- la nota del Comune di Arco prot. n. 5186 di data 09.03.2023, prot. C.tà n. 3028/22.8.4 di data 13.03.2023;
- la relazione stilata dall'assistente sociale di riferimento, con la quale è evidenziata la necessità di sostenere la richiesta di affido a struttura in favore del disabile in allegato, con richiesta di riconoscimento all'inserimento a far data dal 30.01.2023 in quanto risposta di livello essenziale di assistenza prevista dalla normativa vigente, presso il centro suddetto;
- il parere favorevole espresso dalla Coordinatrice d'Equipe e dalla Responsabile del Servizio Attività Socio-Assistenziali, relativamente al progetto assistenziale proposto dall'Assistente Sociale, a decorrere dal 30.01.2023;

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Atteso che il punto 2. dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Visti:

- la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige";
- la Legge provinciale n. 18 dd. 09.12.2015 "Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio di Comunità n. 12 di data 28.05.2018;

- il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 10 di data 07.03.2017;
- il Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024 approvato con Decreto del Commissario n. 18 di data 03.03.2022;
- il Bilancio di Previsione 2022 - 2024 approvato con Decreto del Commissario n. 19 di data 03.03.2022;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2022 - 2024 approvato con Decreto del Commissario n. 24 di data 10.03.2022;
- il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'esercizio finanziario 2023 approvato con Decreto del Presidente n. 01 di data 05.01.2023;
- lo Statuto della Comunità Alto Garda e Ledro pubblicato sul B.U.R. numero 1 del 04.01.2018;
- la Legge Provinciale 16.06.2006, n. 3 e ss. mm.ii. «Norme in materia dell'autonomia del Trentino»;
- la Legge Provinciale 06.07.2022 n. 7 "Riforma delle Comunità: modificazione della Legge Provinciale 16.06.2006, n. 3".

Accertato che il presente atto rientra nella competenza di gestione affidatagli dal Commissario della Comunità;

### **D E T E R M I N A**

per le motivazioni generali come espresse in premessa:

1. di ammettere a partire dal giorno 30.01.2023, in forma residenziale presso il centro residenziale gestito da Anffas Trentino Onlus, struttura per disabili di tipo istituzionale, il disabile nominativamente indicato in allegato, anticipando le rette corrispondenti a tale affido pari ad € 42,16 per le giornate di presenza ed € 28,33 per le giornate di assenza;
2. di rideterminare l'impegno di spesa a suo tempo assunto con la determinazione n.1027/RSA di data 27.12.2022 (ANFFAS CASA SERENA – impegno n. 293) nel senso di aumentarlo dell'importo complessivo di €6.408,32 (per il primo semestre 2023) a carico del capitolo 15130 art. 06 del bilancio 2023;
3. di approvare che il nominativo di cui all'allegato a) alla presente, che non viene reso visibile nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è risultato esente da compartecipazione finanziaria, per l'anno 2023;
4. di dare comunicazione al Comune di Arco, della quota mensile massima a relativo diretto carico (art. 3 c. 1 lett. c) della convenzione in atto) per l'inserimento del disabile, pari alla quota massima di € 1.306,96, salvo liquidazione finale;
5. di demandare all'ufficio finanziario l'emissione delle relative note spese per la riscossione tramite il Tesoriere della Comunità e relativo introito al capitolo 2642 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso;
6. di dare comunicazione al richiedente e a Anffas Trentino Onlus del disposto del presente provvedimento;
7. di disporre la pubblicazione del provvedimento sull'albo telematico del Consorzio dei Comuni, ai sensi dell'art. 7, comma 1 L.R. n. 8/2012;
8. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'espressione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento di Contabilità della Comunità Alto Garda e Ledro approvato con deliberazione n. 12 di data 28.05.2018 del Consiglio di Comunità, dando atto che la sua efficacia decorrerà da tale visto;
9. di precisare, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, Legge Provinciale 30/11/1992 n. 23 e ss.mm., che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia interesse concreto ed attuale;
- straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni.

GLa/

**LA RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO SOCIALE**  
Dott.ssa Costanza Fedrigotti

---

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

La presente Determina è stata ricevuta in data: .....

Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Regolamento di Contabilità e si trasmette la presente determinazione al Servizio Segreteria Generale per l'inserimento nella Raccolta Ufficiale delle Determinazioni per la pubblicazione.

Registrato l'impegno con il numero ..... sul capitolo ..... del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2023.

Data: .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
**dott. Vicentini Alessandro**

*ovvero*

La presente determinazione viene dichiarata improcedibile, rinviata al mittente ed al Servizio di Segreteria Generale, a causa di assenza della copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento di Contabilità, come risulta dalla documentazione allegata.

Data: .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
**dott. Vicentini Alessandro**

---

**SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE**

Si conferma l'inserimento nella Raccolta Ufficiale delle Determinazioni al n.: .....

Pubblicata notizia della presente Determinazione con elenco delle determinazioni assunte nel mese di ..... esposto all'Albo della Comunità Alto Garda e Ledro in data ..... come da documentazione in atti .....

IL SEGRETARIO REGGENTE